

ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VETTURE IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI (ID 2995)

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Schema di Accordo Quadro art. 12 - Con riferimento all'art. 12 rappresentiamo che il Regolamento Europeo 575/2013 prevede che alcuni Operatori Economici facenti parte di un gruppo bancario e che rientrino nel bilancio consolidato dello stesso, a fronte di un inadempimento dei pagamenti del cliente di cui al contratto per 90 giorni consecutivi, sospendano l'accettazione di nuovi ordini di noleggio o in preassegnazione nonché di proroghe, estensioni e subentri. La sospensione dei nuovi ordini nei termini anzidetti perdurerà fin quanto il cliente non adempirà al pagamento dovuto e risulterà regolare nei pagamenti per i tre mesi successivi decorrenti dall'adempimento.

La disposizione di cui sopra non si applica in caso di importi oggetto di contestazione per i quali il cliente abbia dimostrato la fondatezza delle sue pretese nei termini previsti dal contratto. Si precisa inoltre che il predetto Regolamento nelle ipotesi di inadempimento sopra previste, non implica l'interruzione dei servizi operativi di cui al contratto (es. manutenzione, cambio pneumatici, erogazione veicolo sostitutivo, etc.) che saranno pertanto garantiti sulla flotta circolante e quella già ordinata nei termini di legge e di contratto.

Si chiede di confermare che il Cliente sia edotto del predetto Regolamento e che, essendo lo stesso autoapplicativo per i soggetti di cui sopra, l'art. 12 debba essere interpretati nel rispetto del Regolamento predetto.

Risposta

Restano ferme le previsioni della documentazione di gara e, in particolare, quanto previsto dall'art. 12 dello Schema di Accordo Quadro

2) Domanda

All. 7 - Fac simile Familiari conviventi – Si chiede se sia possibile fornire un'unica dichiarazione cumulativa resa per tutti i soggetti rilevanti e sottoscritta dal procuratore autorizzato.

Risposta

Non si conferma. Come previsto al paragrafo 23.1 del Capitolato d'Oneri la dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria).

3) Domanda

Capitolato Tecnico art. 3.8 – Relativamente a “Ciascuna Amministrazione potrà scegliere se attivare o meno il servizio, qualora offerto dal Fornitore, indicando nell'Ordinativo di Fornitura il numero di veicoli interessati e il numero di mesi di utilizzo”.

Analizzando la previsione sembra possibile che una PA possa selezionare un numero di mesi diverso rispetto alla durata del contratto di noleggio.

Chiediamo che il numero di mesi di utilizzo debba coincidere con la durata del contratto di noleggio a lungo termine.

Risposta

Non si conferma. È facoltà dell'Amministrazione richiedere il servizio per un periodo inferiore alla durata prevista dalla tipologia contrattuale prescelta, indicandone il numero di mesi nell'Ordinativo di Fornitura, come espressamente previsto al par. 3.8 del Capitolato Tecnico.

4) Domanda

Con riferimento ai requisiti relativi alla compatibilità dei veicoli destinati al servizio di Car Sharing, si rappresenta che la verifica di compatibilità può essere effettuata in modo definitivo solo mediante test e ispezioni tecniche condotte sul singolo veicolo.

Le verifiche preliminari effettuabili sulla base di elenchi di marche e modelli consentono infatti esclusivamente di fornire indicazioni orientative e non certificate, mentre la conferma della compatibilità richiede necessariamente la disponibilità fisica del veicolo oggetto di valutazione.

Tale attività presenta rilevanti complessità operative, in quanto:

- in fase di gara non sempre risultano disponibili i veicoli che saranno effettivamente destinati all'esecuzione della fornitura;
- la pianificazione delle ispezioni e delle prove tecniche richiede il coordinamento tra costruttori, fornitori della tecnologia di Car Sharing e operatori coinvolti, con tempistiche difficilmente conciliabili con quelle della procedura di gara;
- eventuali modifiche introdotte dai Costruttori sui veicoli (ad esempio attraverso l'introduzione di nuovi Model Year o aggiornamenti tecnici successivi) possono incidere sulla compatibilità precedentemente verificata, rendendo necessario un nuovo accertamento.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che la Committente prende atto e accetta che le verifiche tecniche ispettive sui veicoli proposti in sede di offerta potranno essere espletate solo a seguito di una eventuale aggiudicazione e che pertanto qualora a seguito dell'aggiudicazione il modello proposto non sia più disponibile sul mercato e/o le verifiche tecniche diano esito negativo, l'operatore economico, al fine di garantire i servizi richiesti dal Capitolato, potrà proporre un differente veicolo rispetto quello proposto in sede di offerta, adeguando il relativo canone.

Risposta

Non si conferma. La compatibilità dei veicoli con il servizio di Car Sharing deve essere verificata dall'operatore economico prima della presentazione dell'offerta. Pertanto, qualora il servizio sia offerto, i veicoli indicati in sede di offerta devono risultare compatibili con lo stesso e devono rimanere invariati per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fatte salve esclusivamente le ipotesi di sostituzione disciplinate dall'art. 24 dello Schema di Accordo Quadro.

Si ricorda, infine, che l'offerta del servizio di Car Sharing è facoltativa e che la mancata offerta non comporterà l'attribuzione dei relativi punteggi tecnici ed economici.

5) Domanda

Si prega di rettificare il refuso presente nell'elenco relativo alla documentazione della busta tecnica; i riferimenti documentali sono indicati come allegato 8, ma in realtà si tratta dell'allegato 5.

Risposta

Si conferma che il riferimento all'Allegato 8 contenuto nell'elenco della documentazione da inserire nella busta tecnica deve intendersi quale refuso. Il riferimento corretto è all'Allegato 5.

6) Domanda

Si segnala che nelle tabelle relative alla sez. A viene chiesto di indicare, se offerto, servizio di telematica e di carsharing anche con riferimento ai lotti 9, 10 e 11 dove tali servizi non sono previsti. Si prega pertanto di rettificare il refuso.

Risposta

Si conferma il refuso segnalato. Per i Lotti 9, 10, 11 e 12, nei quali i servizi di telematica e car sharing aziendale non sono previsti, non deve essere inserita alcuna indicazione nella Sezione A dell'Allegato 5. In sede di compilazione, l'operatore economico potrà pertanto eliminare le relative sezioni.

7) Domanda

Capitolato Tecnico art. 4 – relativamente a "Ove l'Amministrazione ne faccia richiesta, il Fornitore deve garantire il servizio di reportistica che consiste nel predisporre ed inviare le informazioni relative ad ogni aspetto gestionale ed economico concernente l'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro" si prega di fornire degli esempi di report che potranno essere richiesti dalle PA.

Risposta

A titolo esemplificativo, potranno essere richiesti report specifici relativi all'andamento dell'esecuzione contrattuale e alla rendicontazione economica dei servizi erogati, in funzione delle esigenze amministrative,

contabili o di controllo della singola Amministrazione. Sono escluse le informazioni già disponibili attraverso l'interfaccia del Fleet Manager e quelle previste nell'ambito degli eventuali servizi di telematica e di car sharing aziendale.

8) Domanda

Relativamente alle garanzie definitive, al paragrafo 23.2 del Capitolato d'Oneri, viene specificato che l'importo da utilizzare per il calcolo è quello massimo dell'importo complessivo offerto.

Avremo pertanto necessità di dare conferma di quale importo considerare per il calcolo.

Per es. relativamente al lotto 1, va considerato il valore di € 127.060.200,00 (importo complessivo) oppure di 192.115.022,40 € (valore globale stimato).

Risposta

Ai fini del calcolo delle garanzie definitive di cui al par. 23.2 del Capitolato d'Oneri, per «importo complessivo offerto» si intende il prezzo complessivo offerto, come definito al par. 16 del Capitolato d'Oneri. Quanto alla copertura degli eventuali aumenti delle prestazioni e alla conseguente estensione della garanzia, si richiama quanto previsto dal citato paragrafo 23.2 e dall'articolo 15 dello Schema di Accordo Quadro:

“Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 1 lett. a) e comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del massimale eroso dell'Accordo Quadro, provvederà, solo nel caso in cui si ravveda la necessità – con apposita comunicazione – a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra”.

9) Domanda

Appendice A al Capitolato tecnico_Caratteristiche tecniche veicoli Lotto 12 - Si chiede di specificare se nei segmenti B e C possano rientrare vetture di categoria Berlina, SUV e Station Wagon indistintamente.

Risposta

Si conferma.

10) Domanda

Si segnala che nel file ID 2995_request.xml nel campo relativo alla denominazione della stazione appaltante compare la dicitura 'default' invece di 'Consip Spa a socio unico'. Si chiede di fornire file con la corretta denominazione della stazione appaltante.”

Risposta

Si conferma la correttezza del file ID 2995_request.xml allegato alla documentazione di gara.

11) Domanda

Appendice C al Capitolato Tecnico_Schema delle verifiche ispettive – A 1 consegna dei veicoli – si segnala il refuso di 44 gg lavorativi e si chiede di sostituire “potrebbero” con “possono” come già indicato Capitolato Tecnico, art. 2.2.

Risposta

Si conferma il refuso segnalato: nell'Appendice C al Capitolato Tecnico, alla voce A.1 "Consegna dei veicoli", il riferimento a "44 giorni lavorativi" deve intendersi sostituito con "4 giorni lavorativi". Per quanto concerne i termini e le condizioni di consegna, resta fermo quanto previsto al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico.

12) Domanda

Schema di Accordo Quadro art. 26 - specifichiamo che nell'ambito dei servizi di noleggio la scrivente agisce esclusivamente in qualità di titolare autonomo, determinando in autonomia le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali necessari per svolgere la propria attività. Pertanto, la scrivente non può essere nominata responsabile esterno del trattamento ex art 28 GDPR.

Risposta

Si ribadisce quanto previsto dall'art. 26 dello Schema di Accordo Quadro: *"In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti"*.

L'eventuale nomina a Responsabile del Trattamento dei dati è rimessa in ogni caso, alle singole Amministrazioni contraenti.

13) Domanda

Vista la particolarità dei dispositivi di Carsharing, si chiede la possibilità di specificare che il servizio potrà essere richiesto solo in fase di ordine e non successivamente durante la vita del contratto.

Risposta

Si conferma. Il par. 3.8 del Capitolato Tecnico prevede che l'eventuale attivazione del servizio di car sharing aziendale sia effettuata dall'Amministrazione mediante indicazione, nell'Ordinativo di Fornitura, del numero di veicoli interessati e del numero di mesi di utilizzo. Le attività successive riguardano la sola configurazione operativa del servizio.

14) Domanda

Schema di Accordo Quadro art. 16 - con riferimento all'art 16 lett. e) e j) e comma 9) si chiede di definire più specificatamente le ipotesi che legittimano la risoluzione del contratto.

Risposta

Le ipotesi richiamate all'art. 16, comma 1, lett. e) e j) e al comma 9 dello Schema di Accordo Quadro, risultano già adeguatamente definite in quanto rinviano a fattispecie e obblighi puntualmente disciplinati dalla documentazione contrattuale e dalla normativa vigente. In particolare, la fattispecie di cui alla lett. e) fa riferimento a comportamenti del Fornitore volti ad eludere le regole di affidamento degli Ordinativi di Fornitura

previste dall'Accordo Quadro e dai relativi allegati, mentre la lett. j) richiama espressamente le violazioni degli obblighi disciplinati dagli articoli 10, 12, 19, 20, 22, 27, 28, 29 e 30 dello Schema di Accordo Quadro.

Il comma 9 disciplina, invece, l'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con l'Accordo Quadro o con i Contratti di Fornitura che permanga oltre il termine assegnato da Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, per porre fine all'inadempimento. Soltanto in caso di inutile decorso del termine, Consip e/o l'Amministrazione Contraente potranno avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della facoltà di risoluzione prevista dalla disposizione

15) Domanda

Facciamo riferimento al Capitolato d'oneri per chiedere di indicare se l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 che si chiede di produrre debba essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese.

Risposta

Si precisa che l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno non necessita di traduzione in lingua italiana e potrà essere prodotto in lingua inglese.

16) Domanda

Capitolato Tecnico – art. 2.13 – in riferimento a “Si evidenzia che le prestazioni sopra descritte dovranno essere comunque garantite all'interno del territorio comunale dei seguenti capoluoghi di provincia e città metropolitane: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Padova e Palermo”. Si prega di confermare la possibilità di poter prevedere Centri di Servizio in località limitrofe ai capoluoghi indicati ma comunque entro il raggio di 15 km dalla sede cliente.

Risposta

Non si conferma. Restano ferme le previsioni del Capitolato Tecnico.

17) Domanda

Capitolato Tecnico – art. 2.13 – in riferimento a “Per “Centri multiservizio” si intendono i Centri di servizio, diretti o convenzionati con il Fornitore, in grado di assicurare presso un'unica sede l'esecuzione integrata di tutte le principali prestazioni di assistenza riferite al veicolo, e in particolare: manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni di carrozzeria e attività relative agli pneumatici” si chiede che possano essere valorizzati come Centri Multiservizio i Fornitori che forniscano esclusivamente attività di meccanica e carrozzeria in quanto i Fornitori di Pneumatici rientrano in accordi di fornitura differenti.

Risposta

Non si conferma. Restano ferme le previsioni della documentazione di gara.

18) Domanda

Capitolato Tecnico – art. 2.13 – con riferimento a “Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s’impegna a sostituire tali Centri, entro 60 giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio assicurando il mantenimento delle caratteristiche e della consistenza della rete dichiarate in sede di offerta” si chiede la possibilità, ove entro 60 gg non sia possibile sostituire un Centro di servizio (per indisponibilità di officine sul territorio), di poter inserire il Centro di servizio che risulti più vicino anche fuori il territorio comunale.

Risposta

Non si conferma. Restano ferme le previsioni della documentazione di gara.

19) Domanda

Capitolato Tecnico – art. 3 – con riferimento a “Preso e riconsegna a domicilio per manutenzione ordinaria e cambio pneumatici (ove offerto)” si chiede di poter garantire il servizio esclusivamente all’interno del Capoluogo di provincia e non sul territorio comunale.

Risposta

Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara. Per ciascun capoluogo di provincia dichiarato in sede di offerta tecnica, il servizio può essere richiesto esclusivamente con riferimento a veicoli ubicati nel relativo territorio comunale. La copertura del capoluogo non si estende automaticamente agli altri comuni appartenenti alla medesima provincia.

20) Domanda

Capitolato Tecnico – art. 1.5 – in riferimento a “veicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati all’Amministrazione medesima” si chiede di poter aggiungere agli interventi manutenzione anche il soccorso stradale.

Risposta

Non si conferma. Restano ferme le previsioni della documentazione di gara.

21) Domanda

Capitolato Tecnico – art. 2.8 – in riferimento a “Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare il veicolo” si chiede di specificare che SLA e penali non saranno applicabili in ambito di soccorsi avvenuti fuori dal territorio nazionale.

Risposta

Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara. Il servizio di soccorso stradale deve essere garantito dal Fornitore sia sul territorio nazionale sia sul territorio dei Paesi UE e della Svizzera. Le modalità operative previste per l'erogazione del servizio, nonché i relativi livelli di servizio e le conseguenze derivanti

dal loro mancato rispetto, trovano pertanto applicazione indipendentemente dal luogo in cui si verifica l'evento che determina la richiesta di soccorso, fatti salvi i casi di forza maggiore o le ulteriori cause esimenti previste dalla documentazione contrattuale.

22) Domanda

Capitolato Tecnico – art. 2.8 – in riferimento a “Non è incluso nel servizio il soccorso stradale l'avaria derivante da assenza carburante” si chiede di considerare che non è incluso nel servizio il soccorso stradale l'avaria derivante, oltre che da assenza carburante, anche da carica elettrica.

Risposta

Si conferma. Per assenza di carburante deve intendersi anche la carica elettrica e pertanto l'avaria derivante da assenza della suddetta non è inclusa nel servizio di soccorso stradale.

23) Domanda

Capitolato Tecnico art. 1.2 – in riferimento a “Il Fornitore dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo” si chiede di prevedere che il Manuale potrebbe essere previsto dal Costruttore in formato digitale.

Risposta

Si precisa che il par. 1.2 del Capitolato Tecnico già prevede che il Manuale Operativo possa essere fornito esclusivamente in formato elettronico. Con riferimento al manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice, lo stesso potrà essere reso disponibile nelle modalità previste dal costruttore, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico in merito ai contenuti del Manuale Operativo e alla loro agevole consultazione da parte dell'Amministrazione e del Conducente.

24) Domanda

Si rappresenta che eventuali veicoli richiesti in preassegnazione potranno essere forniti per il tramite di società di rent a breve termine oppure tramite flotta interna. Per tale motivo, non potendo conoscere in anticipo la vettura che verrà fornita non risulta possibile garantire il requisito dell'anzianità richiesto. Si fa presente, comunque, che le vetture fornite in preassegnazione rispetteranno tutte le normative in essere e che in media l'anzianità delle stesse si attesta a circa 24 mesi. Si chiede di confermare.

Risposta

Non si conferma. Restano ferme le previsioni di gara.

25) Domanda

Art. 3.2 Capitolato Tecnico – Consegna veicoli in preassegnazione:

“I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino, salvo diverso accordo tra le parti, ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa”.

Chiarimento:

si segnala che oltre al rent a breve presso il quale poter ritirare la vettura sarà possibile anche consegnare e ritirare i veicoli in preassegnazione presso la sede dell'Amministrazione Assegnataria. Si chiede di confermare.

Risposta

La previsione *"salvo diverso accordo tra le parti"* consente al Fornitore e all'Amministrazione Contraente di concordare modalità operative differenti rispetto a quelle ordinariamente previste dal Capitolato Tecnico, inclusa la consegna e il ritiro dei veicoli in preassegnazione presso la sede dell'Amministrazione, qualora tale soluzione sia condivisa tra le parti.

26) Domanda

Art. 16.11 Schema di Accordo Quadro – Risoluzione:

"In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Ordinativi di Fornitura e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno".

Chiarimento:

si chiede di confermare che la casistica sopra riportata possa verificarsi solamente in caso di gravi inadempimenti e/o reiterati disservizi legati ai Contratti di Fornitura.

Risposta

Non si conferma. L'art. 16, comma 11, dello Schema di Accordo Quadro trova applicazione in tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura previsti dal medesimo articolo.

27) Domanda

Art. 34.6 Schema di Accordo Quadro - Recesso:

"Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2".

Chiarimento:

si conferma quanto sopra riportato, tuttavia si chiede di confermare che qualora l'Amministrazione volesse recedere dal contratto per perdita di interesse nell'esecuzione delle prestazioni, a ristoro dell'importo sostenuto dal noleggiatore per l'acquisto del veicolo, verrà applicata la disciplina della restituzione anticipata che prevede il pagamento dei canoni fino al 12° mese oltre che al pagamento di una penale pari ad un quarto dei canoni residui dal 12° mese fino al termine della durata contrattuale. Ciò in quanto la perdita di interesse delle Amministrazioni contraenti non può essere imputata al noleggiatore ma trattasi di decisione arbitraria dell'Amministrazione stessa.

Risposta

Posto che il quesito non è chiaro, non si conferma.

Limitatamente al riferimento riportato all'art. 34 comma 6 dello Schema di Accordo Quadro, si conferma la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto qualora, a seguito di un evento di forza maggiore, sia impedita totalmente la prestazione e pertanto venga disposta la sospensione della stessa. Qualora la sospensione duri per un periodo tale da rendere non più di interesse l'esecuzione della prestazione già sospesa, troverà applicazione quanto previsto all'art. 16, commi 1 e 2 dello Schema di Accordo Quadro.

28) Domanda

Art. 2.3 e 2.7 Capitolato Tecnico – Rivalsa su preassegnazione e sostitutivi:

“Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati”.

“Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito”.

Chiarimento:

si chiede conferma che, come previsto per le altre coperture assicurative, anche la rinuncia alla rivalsa sia da prevedersi sui veicoli sostitutivi e preassegnazioni solo ove prevista da RAC (proprietario del veicolo sostitutivo) poiché il noleggiatore non può prevedere una integrazione a tale copertura non essendo il proprietario dei veicoli sostitutivi.

Risposta

Non si conferma. Come espressamente previsto dai paragrafi 2.3 e 2.7 del Capitolato Tecnico, ai veicoli in preassegnazione e ai veicoli sostitutivi si applicano le medesime disposizioni, coperture e massimali assicurativi previsti per i veicoli ordinati o sostituiti. Pertanto, il Fornitore è tenuto a garantire il rispetto di tutte le coperture assicurative richieste dal Capitolato Tecnico, inclusa l'eventuale rinuncia alla rivalsa ove prevista per i veicoli oggetto dell'ordinativo. Resta ferma la responsabilità del Fornitore di reperire veicoli conformi ai requisiti contrattuali, anche qualora gli stessi siano messi a disposizione da soggetti terzi.

29) Domanda

Art. 2.7 Capitolato Tecnico – Riconsegna tardiva sostitutiva:

“In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all'Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa di cui al par. 3.2”.

Chiarimento:

in merito a quanto sopra riportato, si segnala che in caso di tardiva riconsegna dei veicoli sostitutivi non potranno essere applicati i medesimi costi applicati alla preassegnazione, in quanto tali costi sono determinati dalle tariffe stipulate con i singoli RAC. Si chiede quindi di confermare che, in caso di riconsegna tardiva della vettura sostitutiva, verranno applicate le tariffe previste dal RAC.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2.7 del Capitolato Tecnico. Ai fini dell'addebito per tardiva riconsegna del veicolo sostitutivo trovano applicazione gli importi espressamente individuati dalla documentazione di gara.

30) Domanda

Art. 1.6 Capitolato Tecnico – Elezione del domicilio per preassegnazioni e sostitutivi:

“Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure organizzative necessarie affinché le eventuali sanzioni amministrative e gli ulteriori atti derivanti dall'utilizzo del veicolo siano notificati presso l'Amministrazione e non presso il domicilio della persona fisica delegata al ritiro”.

Chiarimento:

a seguito di confronto con i principali RAC, si segnala che la gestione della richiesta sopra riportata non viene accettata automaticamente da tutti i RAC.

Per quanto sopra, si chiede di confermare che il servizio di elezione del domicilio possa essere garantito solo se confermato dal singolo RAC al momento della richiesta di veicolo in preassegnazione o sostitutivo, poiché la possibilità di prevedere tale servizio può essere attivata solo dal singolo RAC al momento della registrazione dei dati del driver sul contratto della vettura sostitutiva.

Risposta

Non si conferma. Si rappresenta che il servizio di elezione del domicilio di cui al paragrafo 1.6 del Capitolato Tecnico costituisce un servizio opzionale, la cui offerta è rimessa alla valutazione del Concorrente in sede di Offerta Tecnica. Pertanto, qualora il Concorrente non sia in grado di garantire il rispetto delle modalità di erogazione previste dalla documentazione di gara, anche in considerazione delle procedure adottate dalle società terze eventualmente coinvolte nell'erogazione del servizio, lo stesso potrà scegliere di non offrire il servizio. Diversamente, qualora il servizio sia offerto, esso dovrà essere garantito nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

31) Domanda

Art. 2.2 Capitolato Tecnico – Documentazione da fornire alla consegna:

“Al momento del ritiro l'Amministrazione dovrà ricevere il certificato assicurativo, la carta verde (o equivalenti) e il Documento Unico di Circolazione e Proprietà nelle modalità conformi agli usi stabiliti secondo le previsioni di legge e il manuale operativo”.

Chiarimento:

in merito alla richiesta sopra riportata, si chiede di confermare che il certificato assicurativo, il manuale operativo e il manuale di uso e manutenzione e il verbale di consegna/riconsegna siano forniti in formato digitale.

Risposta

Si conferma che la documentazione richiamata nel quesito può essere resa disponibile in formato digitale, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2.2 del Capitolato

Tecnico, secondo cui la documentazione deve essere resa disponibile nelle modalità conformi agli usi stabiliti secondo le previsioni di legge.

32) Domanda

Art. 2.2 Capitolato Tecnico – Scheda controllo e ripristino Lotto 12:

“Per le vetture del lotto 12, il Fornitore dovrà predisporre un’apposita scheda di controllo e ripristino, contenente almeno:

- targa e numero di telaio;*
- data di esecuzione dei controlli;*
- chilometraggio rilevato;*
- elenco delle verifiche effettuate;*
- descrizione degli eventuali interventi di manutenzione e ripristino eseguiti;*
- attestazione dell’avvenuta pulizia, sanificazione e igienizzazione;*
- esito finale del controllo di idoneità alla consegna.*

La scheda dovrà essere consegnata all’Amministrazione contestualmente al veicolo e allegata, anche in formato elettronico, al verbale di consegna”.

Chiarimento:

fermo restando che il noleggiatore ripristinerà i veicoli prima della consegna degli stessi all’ente per il release, si segnala che, in merito alla richiesta sopra riportata, non risulta possibile fornire una scheda di controllo/ripristino che riporti nel dettaglio gli interventi effettuati sul veicolo in preparazione alla consegna.

Risulta invece possibile mettere a disposizione una scheda del veicolo contenente lo storico manutentivo relativo al periodo del primo noleggio, fornendo quindi evidenza delle attività di manutenzione eseguite durante il precedente contratto.

Ad oggi, tuttavia, tale scheda non può essere integrata con il dettaglio degli interventi di ripristino effettuati successivamente sul veicolo. Si chiede di confermare.

Risposta

Non si conferma. La scheda di controllo e ripristino richiesta dal paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico è finalizzata a fornire evidenza delle attività di controllo, ripristino, pulizia, sanificazione e igienizzazione effettuate sul veicolo prima della sua consegna all’Amministrazione, di cui al par. 2.1 del Capitolato Tecnico.

33) Domanda

Art. 2.7 Capitolato Tecnico – Fornitura veicoli sostitutivi:

“L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio”.

Chiarimento:

in merito alla richiesta sopra riportata, si chiede di accettare una tempistica di 4 ore dalla richiesta per la messa a disposizione del veicolo sostitutivo.

Risposta

Non si conferma. Restano ferme le previsioni del Capitolato Tecnico.

34) Domanda

Art. 2.12 Capitolato Tecnico – Servizio ricezione chiamate:

“Il Fornitore dovrà attivare, entro 10 giorni dalla stipula dell’Accordo quadro, un servizio di ricezione chiamate che avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- *richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;*
- *richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;*
- *richieste di consulenza sui servizi in Accordo Quadro;*
- *elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;*
- *altre richieste di informazione”.*

Chiarimento:

in merito al servizio in questione, dato quanto previsto dalle precedenti edizioni di Consip, si chiede di confermare che verrà richiesto al noleggiatore aggiudicatario la fornitura di:

- Un Numero Verde dedicato unitamente ad un indirizzo di posta elettronica o un form on line per fornire assistenza su fermi, guasti, sinistri, soccorso stradale, vettura sostitutiva ecc.
- Un referente commerciale per fornire assistenza su ordini e consegne.
- Un referente finanziario per fornire assistenza sulle fatture.

Risposta

Non si conferma. Si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 2.12 del Capitolato Tecnico, che individua le funzioni e le prestazioni che il servizio di ricezione chiamate deve garantire. Le modalità organizzative adottate per l'erogazione del servizio, nonché l'individuazione dei canali di contatto e delle figure di supporto eventualmente messe a disposizione delle Amministrazioni, sono rimesse al Fornitore. Resta fermo che dovranno essere garantiti i livelli di servizio e le prestazioni richieste dalla documentazione di gara.

35) Domanda

Art. 3.6 Capitolato Tecnico – Presa&Riconsegna:

“Il Concorrente potrà offrire il servizio di presa e riconsegna a domicilio del veicolo in occasione:

- *degli interventi di manutenzione ordinaria previsti dal piano manutentivo del veicolo;*
- *delle operazioni di sostituzione stagionale degli pneumatici estivi con quelli invernali e degli pneumatici invernali con quelli estivi, ove la fornitura e la gestione degli pneumatici stagionali siano state richieste dall’Amministrazione”.*

Chiarimento:

in merito alla richiesta sopra riportata, si chiede di confermare che per “*domicilio*” si possa intendere la sede dell’Amministrazione.

Inoltre, dato che al momento della partecipazione alla gara non possono essere conosciuti gli Enti ed i relativi

domicili/sedi per i quali verrà richiesto il servizio di P&R, si chiede di accettare che tale servizio possa essere erogato solo qualora risulti presente un'officina nelle vicinanze della sede dell'Amministrazione che possa effettuarlo.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si conferma che per "domicilio" si intende la sede dell'Amministrazione presso la quale il servizio viene richiesto.

Con riferimento al secondo quesito, non si conferma. Il servizio di presa e riconsegna a domicilio costituisce un servizio opzionale rimesso alla scelta del Concorrente in sede di Offerta Tecnica. Pertanto, qualora il Concorrente decida di offrire il servizio, lo stesso dovrà essere garantito secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, indipendentemente dalle modalità organizzative adottate per la sua erogazione. Qualora, invece, il Concorrente non sia in grado di assicurare il servizio nel rispetto delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, potrà scegliere di non offrirlo.

36) Domanda

Art. 2.13 Capitolato Tecnico – Disdetta centri di servizio:

"Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s'impegna a sostituire tali Centri, entro 60 giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio assicurando il mantenimento delle caratteristiche e della consistenza della rete dichiarate in sede di offerta".

Chiarimento:

In merito a quanto sopra riportato, si segnala che il convenzionamento con altri centri risulta possibile solo qualora il centro stesso accetti di adottare la strategia e gli standard qualitativi richiesti dalla presente società di noleggio. Si precisa inoltre che le tempistiche per la sostituzione non risultano definibili, non dipendendo esclusivamente dalla presente società di noleggio. Si chiede di confermare.

Risposta

Non si conferma. Restano ferme le previsioni della documentazione di gara.

37) Domanda

Art. 2.13 Capitolato Tecnico – Aggiornamento elenco centri di servizio:

"Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Consip S.p.A. in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità dell'Accordo Quadro relativo all'elenco dei Centri di Servizio".

Chiarimento:

Si propone di inviare a Consip annualmente, o su richiesta di Consip stessa, l'elenco dei centri di servizio, fermo restando l'impegno del noleggiatore aggiudicatario al mantenimento del livello di servizio.

Risposta

Non si conferma. Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 2.13 del Capitolato Tecnico e alle ulteriori disposizioni della documentazione di gara con riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei Centri di Servizio. In

particolare, eventuali variazioni della rete dovranno essere comunicate secondo le modalità e le tempistiche ivi previste, inclusa la trasmissione degli aggiornamenti entro 60 giorni dal loro verificarsi.

Le modalità organizzative di gestione della rete dei Centri di Servizio restano rimesse al Fornitore, fermo restando l'obbligo di garantire per tutta la durata dell'Accordo Quadro il rispetto dei livelli di servizio e delle coperture territoriali previsti dalla documentazione di gara.

38) Domanda

Art. 3.4 Capitolato Tecnico – Apparecchiature/Allestimenti speciali:

si chiede di confermare che la richiesta di installazione di allestimenti/apparecchiature particolari dovrà essere validata secondo la policy del Fornitore aggiudicatario e secondo la tipologia di mezzo.

Inoltre, si chiede di meglio precisare se tale articolo faccia riferimento a tutti i Lotti o solamente ad alcuni.

Risposta

Si precisa che l'Amministrazione Contraente o l'Amministrazione Assegnataria ha facoltà di richiedere al Fornitore un allestimento specifico, oppure di approvvigionarsi presso altre società, previo accordo e comunicazione al Fornitore in merito alle eventuali variazioni da apportare, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico.

Con riferimento al secondo punto, si precisa che le disposizioni di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico si applicano a tutti i Lotti.

39) Domanda

Art. 2.5 Capitolato Tecnico – Pneumatici di una determinata classe di efficienza:

“L'Amministrazione Assegnataria potrà richiedere inoltre al Fornitore, secondo le modalità da quest'ultimo previste, di montare pneumatici di una determinata classe di efficienza. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l'Amministrazione”.

Chiarimento:

Si segnala che la fornitura di pneumatici di una determinata classe energetica potrà essere soddisfatta qualora siano disponibili presso il gommista al momento della richiesta tale tipologia di pneumatici.

Per l'attivazione del servizio risulta necessario che l'Amministrazione interessata lo richieda al momento dell'emissione dell'ordine, con impatto extra da prevedere con aumento del canone, in modo da poter segnalare tale deroga all'interno dei singoli contratti ed evitare blocchi di autorizzazione durante la vita del contratto. Si chiede di accettare.

Risposta

Si conferma.

40) Domanda

Art. 1.5 Capitolato Tecnico – Costo smarrimento chiavi/targhe:

“L’Amministrazione sarà altresì responsabile della custodia dei documenti di circolazione e delle targhe. In caso di smarrimento degli stessi saranno addebitati all’Amministrazione i costi di duplicazione, per un importo pari ad € 50,00. L’Amministrazione sarà inoltre responsabile della custodia delle chiavi e/o dei duplicati. In caso di smarrimento delle stesse, dovrà corrispondere l’importo per il ripristino fino ad un massimo di € 200,00”.

Chiarimento:

si segnala che i costi di smarrimento targhe sopra riportato risulta in linea con i costi richiesti dalla motorizzazione. Si segnala che, qualora dovessero registrarsi modifiche degli importi da parte della motorizzazione, verranno rifatturati all’Amministrazione Assegnataria l’intero importo sostenuto per la reimmatricolazione del mezzo.

In merito invece ai costi di smarrimento delle chiavi, questi non risultano economicamente sostenibili.

Si chiede pertanto che il noleggiatore possa rifatturare il costo effettivo della chiave comprensivo della manodopera che riceverà dall’officina, poiché l’importo della fornitura della nuova chiave dipenderà dalla tipologia di chiave smarrita. Si chiede di accettare.

Risposta

Non si conferma. Restano ferme le previsioni del Capitolato Tecnico.

41) Domanda

Art. 12.27 Schema di Accordo Quadro - Rifiuto ordini:

“in caso di ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico verso i quali il fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente Accordo Quadro o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova per l’adempimento del debito pregresso”.

Chiarimento:

in merito a quanto sopra riportato, si segnala che le verifiche che verranno effettuate dal Fornitore prima dell’accettazione dell’ordine riguarderanno oltre alla parte creditizia, anche il rispetto da parte dell’Amministrazione delle norme in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo, anti-corrruzione o anti-riciclaggio. Si chiede di accettare.

Risposta

Restano ferme tutte le previsioni di cui al citato art. 12 dello Schema di Accordo Quadro relative alle ipotesi di sospensione dell’esecuzione della fornitura.

Le uniche ipotesi di rifiuto di un Ordinativo sono disciplinate all’art. 6, commi 9 e 10 del medesimo Schema di Accordo Quadro.

42) Domanda

Art. 2.3 Capitolato Tecnico – Risoluzione contratto:

“Il veicolo in preassegnazione obbligatoria dovrà essere reso disponibile per un massimo di 90 giorni decorsi i quali, qualora non sia ancora stato consegnato il veicolo originariamente ordinato, l’Amministrazione potrà

risolvere il contratto ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Quadro".

Chiarimento:

si chiede di confermare che la risoluzione contrattuale sopra riportata non potrà essere applicata qualora il noleggiatore fornisca i giustificativi dei costruttori circa il ritardo.

Ciò in quanto la fornitura di un veicolo in preassegnazione che garantisce la mobilità dei driver e la documentazione del ritardo da parte dei costruttori dovrebbero essere considerati validi motivi per la non applicazione di una risoluzione contrattuale.

Risposta

Non si conferma. Restano ferme le previsioni della documentazione di gara, salva l'applicazione dell'art. 34 dello Schema di Accordo Quadro.

43) Domanda

Art. 14 Schema di Accordo Quadro – Importi penali:

si segnala che all'interno dell'art. 14 ci sono alcuni importi di penali in cifre che non corrispondono al corrisponde importo riportato in lettere.

Si chiede, pertanto, di meglio precisare quale importo debba essere preso a riferimento.

Risposta

Si chiarisce che, in caso di difformità tra l'importo della penale indicato in cifre e il corrispondente importo espresso in lettere all'art. 14 dello Schema di Accordo Quadro, prevale l'importo indicato in cifre.

44) Domanda

Art. 14 Schema di Accordo Quadro - Penale n. 6:

"In caso di mancato rispetto di uno dei termini assegnati ai sensi dell'art. 9 bis "Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.", comma 4, per casi diversi da quelli del precedente comma, Consip potrà applicare una penale pari a 3.000,00 Euro."

Chiarimento:

si prende atto dei punti riportati all'art. 9bis, tuttavia si chiede di meglio precisare la dicitura riportata al punto 4 "Consip S.p.A. svolge il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro e potrà richiedere, in ogni momento, l'invio di informazioni, riguardanti a titolo esemplificativo: l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i". Si chiede di specificare se per "andamento dei consumi" si debbano intendere i consumi di Co2 dei veicoli, oppure se si debbano intendere i consumi di carburante.

Ciò in quanto questa seconda interpretazione sarà garantibile solamente tramite il servizio fuel card o un servizio di telematica avanzata.

Risposta

Si precisa che il monitoraggio dei consumi si riferisce al controllo delle quantità ordinate dalle Amministrazioni, alle tipologie di veicoli richiesti e ad altre informazioni rilevanti per verificare la coerenza tra i fabbisogni manifestati dalle Pubbliche Amministrazioni e il loro effettivo soddisfacimento.

45) Domanda

Art. 14 Schema di Accordo Quadro – Penale 13:

si chiede di confermare che il par. 2.1 richiamato nella penale 13 faccia riferimento al Capitolato Tecnico e non al Capitolato d'oneri.

Risposta

Si conferma, trattasi di refuso.

46) Domanda

Art. 14 Schema di Accordo Quadro - Penale n. 14:

“Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi di consegna indicati al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 1 per mille della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno”.

Chiarimento:

si chiede di confermare che la penale dell’1 per mille sia da calcolare sul totale monte canoni relativo al solo veicolo oggetto di ritardo (es. canone mensile 500€ per 48 mesi = montante canoni 24.000€ / 1.000 = 24€/gg di penale).

Si chiede inoltre di confermare che in caso di fornitura di un veicolo in preassegnazione in caso di ritardo nella consegna del mezzo, decadrà sia l’applicazione della suddetta penale sia la richiesta di risarcimento del maggior danno.

La suddetta richiesta si fonda su due principali ragioni:

- 1) la fornitura di un veicolo in preassegnazione garantisce la mobilità del driver in assenza del veicolo per ragioni non imputabili al noleggiatore.
- 2) Il noleggiatore, impegnandosi a fornire un veicolo in preassegnazione obbligatoria a parità di canone, non può sostenere un ulteriore impatto relativo alle penali.

Si chiede di confermare che tale precisazione possa essere ritenuta valida anche per tutte le penali che prevedono un importo pari all’1 per mille della parte di Ordinativo di fornitura relativa al veicolo coinvolto.

Risposta

Si conferma che, ai fini del calcolo della penale, per “parte dell’Ordinativo di Fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo” deve intendersi il valore complessivo contrattuale riferibile al singolo veicolo interessato dall’inadempimento. Pertanto, nell’esempio riportato nel quesito, a fronte di un canone mensile pari a euro 500,00 e di una durata contrattuale di 48 mesi, la base di calcolo è pari a euro 24.000,00 e la penale dell’1 per mille corrisponde a euro 24,00 per ciascun giorno solare di ritardo.

Non si conferma, invece, che la messa a disposizione di un veicolo in preassegnazione obbligatoria determini la definitiva esclusione della penale e del risarcimento del maggior danno. Come espressamente previsto dall’art. 14 dello Schema di Accordo Quadro, qualora l’Amministrazione abbia richiesto la preassegnazione

obbligatoria ai sensi del par. 2.3 del Capitolato Tecnico, la penale per il ritardo nella consegna del veicolo ordinato potrà essere applicata esclusivamente decorsi 90 giorni solari dalla messa a disposizione del veicolo in preassegnazione e fino al termine del relativo periodo. Resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara in merito al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il medesimo criterio di individuazione della base di calcolo trova applicazione alle ulteriori penali per le quali l'art. 14 prevede espressamente una misura pari all'1 per mille della parte dell'Ordinativo di Fornitura relativa al veicolo interessato dall'inadempimento, ferme restando le condizioni e le specifiche decorrenze stabilite per ciascuna fattispecie.

47) Domanda

Art. 14 Schema di Accordo Quadro – Penale n. 17:

in merito alla penale prevista al punto 17 si chiede di accettare la previsione di un Cap massimo di 500€, oltre al rimborso dei costi eventualmente sostenuti il soccorso attivato autonomamente dal driver.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto dall'art. 14 dello Schema di Accordo Quadro.

48) Domanda

Art. 14 Schema di Accordo Quadro – Penale n. 18:

data la presenza di una tempistica massima di 5gg in capo al noleggiatore aggiudicatario entro la quale il noleggiatore debba fornire le proprie deduzioni, si chiede di poter prevedere una tempistica massima di 30gg in capo all'Amministrazione per poter contestare l'applicazione di una penale.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto dall'art. 14 dello Schema di Accordo Quadro.

49) Domanda

Art. 12.14 Schema di Accordo Quadro – Ritenuta 0,5%:

“Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva”.

Chiarimento:

in merito alla ritenuta dello 0,5%, si chiede di confermare che possa essere gestita con una delle seguenti modalità, per vincoli del sistema di fatturazione:

- Emissione fattura per l'importo lordo e successiva emissione della nota di credito nello stesso mese;
- Emissione fattura per l'importo lordo e possibilità per la singola Amministrazione di pagare direttamente l'importo ridotto dello 0,5%.

Risposta

Si precisa che, ai sensi dell'art. 12 dello Schema di Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente è tenuta a operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5%, da liquidare esclusivamente in sede di liquidazione finale, a seguito dell'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le relative modalità amministrativo-contabili e di fatturazione potranno essere concordate tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente, nel rispetto della normativa applicabile e delle procedure contabili dell'Amministrazione, purché sia garantita l'effettiva applicazione della ritenuta secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

50) Domanda

ID 2995_All. 4 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

si chiede di meglio precisare se tra i KPI richiesti all'interno dell'offerta tecnica sia prevista una richiesta per i veicoli SUV valga anche per i veicoli SUV 4x4 (ad es. la presenza di cambio DCT nel Lotto 5).

Risposta

Si precisa che ciascun criterio di valutazione si riferisce esclusivamente alla specifica tipologia di veicolo espressamente indicata nel criterio stesso. Pertanto, laddove il criterio faccia riferimento al veicolo SUV, lo stesso non trova applicazione anche al veicolo SUV 4x4, salvo che quest'ultimo sia esplicitamente richiamato. A titolo esemplificativo, il criterio relativo alla presenza del cambio DCT nel Lotto 5 si applica esclusivamente al veicolo SUV e non anche al veicolo SUV 4x4.

51) Domanda

ID 2995_All. 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni:

“SI IMPEGNA A: a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021”.

Chiarimento:

in merito alla richiesta di impegno sopra riportata, si chiede di confermare che la presenza di determinate specifiche tecniche richieste da Consip per individuare i mezzi da offrire garantisca - di conseguenza - il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. In alternativa si chiede di meglio precisare gli impegni che il noleggiatore dovrà garantire per rispettare quanto sopra richiesto.

Risposta

Posto che il quesito non è chiaro, si conferma che la documentazione di gara è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 e consente alle Amministrazioni contraenti di assicurarne il rispetto. Le relative prescrizioni sono richiamate nella documentazione tecnica riportata nell'Appendice A al Capitolato

Tecnico, con specifico riferimento alle soglie di emissione di CO₂ previste.

52) Domanda

Art. 12 Schema di Accordo Quadro – Modalità di pagamento:

si chiede di confermare che la modalità di pagamento prevista sia: Bonifico bancario con fatturazione mensile posticipata e pagamento entro 30gg dall'emissione delle fatture.

Risposta

I corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 dello Schema di Accordo Quadro con riferimento ai servizi di consegna a domicilio e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. In particolare si rinvia all'art. 125 del Codice e del D.lgs. n. 213/2022 nonché alla disciplina in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti.

53) Domanda

Art. 3.7 Capitolato Tecnico – Pre equipment:

si chiede di confermare che, qualora le Amministrazioni non dovessero richiedere il servizio di Telematica, sui mezzi oggetto di gara possa essere prevista l'installazione di un dispositivo telematico di "pre-equipment", che limita l'utilizzo delle informazioni ai casi di furto totale, rapina, crash, appropriazione indebita, dunque senza impatti sulla privacy.

Risposta

Si conferma, purché il dispositivo di pre-equipment rimanga inattivo in assenza di specifici eventi che ne giustificano l'attivazione e non comporti oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. L'installazione, l'attivazione e l'eventuale trattamento dei dati dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza consentire il monitoraggio ordinario del veicolo o dei relativi utilizzatori.

54) Domanda

Art. 3.7 Capitolato Tecnico – Costo per servizio di Telematica:

in merito a quanto riportato all'art. 3.7 del Capitolato Tecnico si chiede di meglio precisare se sia possibile offrire un prodotto telematica appartenente al solo Livello funzionale 1 o se sia necessario che il prodotto telematica possieda entrambi i livelli richiesti.

Si chiede, inoltre, di meglio precisare se il costo di 20€ indicato all'interno di ID 2995_All. 3 - Basi d'asta e quantità stimate si riferisca ad entrambi i Livelli.

Si chiede, infine, in quale documento debba essere inserito il costo del prodotto telematica offerto dai noleggiatori partecipanti.

Risposta

Si precisa che il Concorrente può scegliere di non offrire il servizio di telematica oppure di offrire il Livello funzionale 1 o il Livello funzionale 2, dandone evidenza nell'Offerta Tecnica. Come previsto dal par. 3.7 del

Capitolato Tecnico, il Livello funzionale 2 ricomprende tutte le funzionalità del Livello funzionale 1, oltre alle ulteriori funzionalità evolute ivi indicate. Ai due livelli corrispondono differenti coefficienti ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, secondo quanto previsto nell'Allegato 4.

L'importo di euro 20,00 indicato nell'Allegato 3 costituisce la base d'asta del canone mensile del servizio di telematica, indipendentemente dal livello funzionale proposto. Il livello offerto e le relative funzionalità dovranno essere indicati nell'Offerta Tecnica, mentre il canone mensile offerto nell'Offerta Economica sarà riferito al livello funzionale proposto in sede tecnica.

55) Domanda

Art. 12.1 Capitolato d'oneri - Validità offerta:

"L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta".

Chiarimento:

in merito alla validità dell'offerta, si segnala che gli stessi costruttori ci segnalano l'impossibilità di concedere condizioni economiche dedicate con validità superiori all'anno civile. Per tale motivo risulta necessario prevedere un aggiornamento dei canoni offerti a partire dal 01.01.2027 sulla base delle variazioni sia del listino che di sconto costruttore (prezzo di acquisto del veicolo). Si chiede di accettare.

Risposta

Non si conferma. Restano ferme le previsioni della documentazione di gara.

56) Domanda

ID 2995_Schema di Accordo Quadro – art. 14

Comma 10: nel paragrafo non troviamo riferimenti ai giorni o alle penali citate e soprattutto abbiamo necessità di sapere quali sono gli importi corretti da considerare. Ad esempio, quelli a numero o nella parentesi a lettere, in quanto non concordi ad es. "60 (quarantacinque) giorni" e "500,00 Euro (duecento/00)".

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n. 43. Si chiarisce che, in caso di difformità tra i valori indicati in cifre e i corrispondenti valori espressi in lettere all'art. 14 dello Schema di Accordo Quadro, prevalgono i valori indicati in cifre. Pertanto, con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, devono essere considerati il termine di 60 giorni e l'importo della penale pari a euro 500,00.

57) Domanda

ID 2995_Schema di Accordo Quadro – art. 14

Comma 13. Chiediamo maggiori delucidazioni in riferimento al lotto 12 poiché il paragrafo 2.1 richiamato nella penale fa riferimento all'invio di tutta la documentazione e non in specifico al lotto 12.

Risposta

Si precisa che la penale di cui all'art. 14, comma 13, dello Schema di Accordo Quadro si riferisce alla

trasmissione, in favore dell'Amministrazione Contraente, della proposta relativa ai veicoli usati del Lotto 12, entro il termine previsto dal par. 2.1 del Capitolato Tecnico. Il richiamo al par. 2.1 del Capitolato d'Oneri costituisce un refuso e deve intendersi riferito al par. 2.1 del Capitolato Tecnico.

58) Domanda

In riferimento all' "Allegato 4 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" si chiede specifica in merito alla seguente definizione dei documenti di comprova:

Originale o copia conforme dell'estratto dei dati tecnici di omologazione ovvero della Carta di Circolazione ovvero del Fascicolo di Omologazione Europea ovvero del Certificato di Conformità relativo al veicolo offerto ovvero altra certificazione equivalente in cui si attesti il valore offerto.

Per altra certificazione equivalente va bene dichiarazione del costruttore su carta intestata con conferma dei valori offerti?

Risposta

Non si conferma. La documentazione prodotta dovrà consistere in un documento tecnico ufficiale equivalente a quelli indicati nell'Allegato 4, riferibile univocamente al veicolo offerto e idoneo ad attestare il valore dichiarato in offerta.

59) Domanda

1.1 Caratteristiche principali della fornitura

"Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l'Amministrazione ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo congruaggio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza"

CHIARIMENTO: si chiede se, nel gestire la modifica, il canone proposto debba essere quello previsto da griglia di capitolato con quelle durate / km indicate sul documento "id 2995_all. 12a schema conto economico commessa", oppure se il fornitore possa proporre altri valori e altro canone

Risposta

Si precisa che l'eventuale variazione della percorrenza dovrà avvenire nell'ambito delle tipologie contrattuali previste dalla documentazione di gara. Il congruaggio sarà pertanto determinato sulla base della differenza tra il canone relativo alla tipologia contrattuale originaria e il canone offerto in gara per la nuova tipologia contrattuale adottata.

60) Domanda

2 EROGAZIONE DELLA FORNITURA

2.1 – Individuazione e ordinazione veicoli usati Lotto 12

"L'eventuale sostituzione prima della consegna sarà ammessa esclusivamente per cause oggettive e

documentate e previo assenso dell'Amministrazione, con altro veicolo appartenente al medesimo segmento, conforme a tutti i requisiti contrattuali e avente anzianità e chilometraggio non superiori a quelli del veicolo originariamente accettato"

chiarimento: il canone dovrà rimanere lo stesso del veicolo sostituito?

Risposta

Si conferma.

61) Domanda

2.2 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli dei lotti 1, 2 e 4

"Al momento del ritiro l'Amministrazione dovrà ricevere il certificato assicurativo, la carta verde (o equivalenti) e il Documento Unico di Circolazione e Proprietà nelle modalità conformi agli usi stabiliti secondo le previsioni di legge e il manuale operativo."

chiarimento:

1) nel titolo del paragrafo è indicato *2.2 consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli dei lotti 1, 2 e 4*, ma nel contenuto non viene fatta distinzione di lotti; si tratta di refuso?

2) si parla di documenti presenti a bordo del veicolo alla consegna?

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si rappresenta che la dicitura del paragrafo è "2.2 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio". Si rimanda a quanto espressamente previsto nel suddetto paragrafo, le cui disposizioni trovano applicazione secondo l'ambito ivi definito.

Con riferimento al secondo quesito, la previsione richiamata stabilisce che, al momento del ritiro del veicolo, l'Amministrazione debba ricevere il certificato assicurativo, la carta verde o documentazione equivalente e il Documento Unico di Circolazione e Proprietà, secondo modalità conformi alla normativa vigente e al Manuale Operativo. Non è richiesta la necessaria presenza a bordo dei documenti in formato cartaceo, ove siano previste modalità di consegna o disponibilità equivalenti.

62) Domanda

SERVIZI A PAGAMENTO

3.6 Presa e riconsegna a domicilio per manutenzione ordinaria e cambio pneumatici

3.6 Dispositivi per la gestione della flotta

3.8 Servizio di car sharing aziendale

chiarimento: i costi massimi previsti per questi servizi da consip sono quelli indicati nel file "basi d'asta e quantità stimate"?

Risposta

Si conferma. Gli importi indicati nell'"Allegato 3 – Basi d'asta e quantità stimate" costituiscono le basi d'asta unitarie, ossia gli importi massimi rispetto ai quali il Concorrente dovrà formulare l'offerta economica per i servizi opzionali di presa e riconsegna a domicilio, telematica e car sharing aziendale.

Per i servizi di telematica e car sharing aziendale, il Concorrente dovrà formulare un'unica quotazione per ciascun servizio, applicabile a tutte le tipologie contrattuali previste, secondo quanto specificato nel medesimo Allegato.

63) Domanda

AII. 6 - ACCORDO QUADRO_ID 2995

ARTICOLO 4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA ORDINATIVI DI FORNITURA

"4. Nel caso in cui il veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo per causa non imputabile all'Amministrazione, la durata del Contratto di Fornitura di cui al precedente comma è sospesa per tutto il periodo del fermo amministrativo, con corrispondente differimento del termine finale di scadenza naturale del contratto. Si applica il successivo art. 12, comma 3, ultimo periodo"

chiarimento: si chiede se la sospensione della fatturazione comporta la sospensione di tutti i servizi compreso il veicolo sostitutivo

Risposta

Si chiarisce che nel caso previsto dall'art. 4, comma 4, dello Schema di Accordo Quadro, la sospensione riguarda l'intera esecuzione del Contratto di Fornitura e, pertanto, tutte le relative prestazioni contrattuali, ivi compreso il servizio di veicolo sostitutivo. Per il medesimo periodo sono sospesi la corresponsione dei canoni e l'emissione delle relative fatture. Al termine del fermo amministrativo, l'esecuzione del contratto riprenderà per il periodo residuo, con corrispondente differimento della scadenza contrattuale. Restano ferme le previsioni della documentazione di gara.

64) Domanda

CAPITOLATO D'ONERI

paragrafo 14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) del Capitolato d'Oneri

CHIARIMENTO: Con riferimento al paragrafo 14.3 del Capitolato d'Oneri, pag. 38, si rileva che la lex specialis disciplina esclusivamente le violazioni fiscali non definitivamente accertate, precisando che nella Parte III, Sezione B del DGUE devono essere indicate soltanto quelle di importo pari o superiore a € 35.000.

Si chiede di confermare che, in presenza di:

- violazioni fiscali non definitivamente accertate di importo inferiore a € 35.000;
- violazioni fiscali definitivamente accertate di importo complessivamente inferiore a € 5.000,

l'operatore economico possa rispondere "NO" alla Parte III, Sezione B del DGUE e che tali fattispecie non debbano essere oggetto di ulteriori dichiarazioni nell'ambito della documentazione amministrativa

Risposta

Si conferma. Con riferimento alla Parte III, Sezione B del DGUE, non è necessario dichiarare le violazioni fiscali non definitivamente accertate di importo inferiore a euro 35.000 né le violazioni fiscali definitivamente accertate che non assumano carattere di gravità ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

65) Domanda

CAPITOLATO D'ONERI

paragrafo 16. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

CHIARIMENTO: Si chiede di confermare che l'Allegato n. 12 – "Giustificativi dell'anomalia dell'offerta" non debba essere presentato in sede di presentazione dell'offerta economica, ma possa essere prodotto esclusivamente in fase di eventuale verifica dell'anomalia e/o aggiudicazione. In caso di conferma, si chiede di specificare le modalità e i termini entro i quali tale documentazione dovrà essere trasmessa.

Risposta

Si chiarisce che, ai sensi dei paragrafi 16 e 21 del Capitolato d'Oneri, i concorrenti sono invitati, per ragioni di economia procedurale, a produrre l'Allegato n. 12 – "Giustificativi dell'anomalia dell'offerta" unitamente all'offerta economica, inserendolo nell'apposita sezione del Sistema denominata "Giustificativi".

La mancata produzione anticipata di tale documentazione non costituisce causa di esclusione. Qualora l'offerta risulti anormalmente bassa e il concorrente non abbia già prodotto i giustificativi, il RDP ne richiederà la presentazione, assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalità indicate nella relativa comunicazione.

66) Domanda

CAPITOLATO TECNICO

Paragrafo 3.6 Presa e riconsegna a domicilio per manutenzione ordinaria e cambio pneumatici

CHIARIMENTO: Si chiede di confermare che il servizio possa essere erogato esclusivamente senza onere di prenotazione a carico del Fornitore, prevedendo che sia l'Amministrazione a contattare direttamente il centro convenzionato

Risposta

Si chiarisce che l'Amministrazione potrà effettuare la richiesta di prenotazione anche contattando direttamente il Centro di Servizio convenzionato, secondo le modalità messe a disposizione dal Fornitore e indicate nel Manuale Operativo, analogamente a quanto previsto per il servizio di manutenzione. Resta fermo che la prenotazione e l'organizzazione del servizio di presa e riconsegna a domicilio, espressamente ricomprese nel relativo canone mensile onnicomprensivo, rimangono a carico del Fornitore, anche qualora siano svolte per il tramite del Centro di Servizio. Non si conferma, pertanto, che il servizio possa essere erogato senza alcun onere di prenotazione a carico del Fornitore.

67) Domanda

Allegato 4 Scheda di Valutazione dell'offerta Tecnica

Numero di centri di servizio

Si chiede di chiarire se nel numero di centri di servizio, possano essere compresi anche i centri di riparazione cristalli

Risposta

Non si conferma. Ai fini del criterio “Numero di Centri di servizio”, sono computabili le strutture, dirette o convenzionate con il Fornitore, abilitate all’esecuzione di almeno una delle prestazioni manutentive individuate al paragrafo 2.13 del Capitolato Tecnico. I centri che svolgono esclusivamente attività di riparazione o sostituzione dei cristalli non rientrano, pertanto, nel relativo conteggio. Resta ferma la possibilità di computare una struttura che, oltre alla riparazione dei cristalli, sia abilitata a svolgere almeno una delle prestazioni espressamente previste dal predetto paragrafo.

68) Domanda**id 2879_all 6_condizioni di assicurazione**

garanzie assicurative - limiti di indennizzo

intero documento

chiarimento: le basi d'asta indicate per i servizi a pagamento (presa e riconsegna, telematica e car sharing) rappresentano il massimo prezzo che consip concede per tali servizi?

Risposta

Posto che il quesito non è chiaro, in quanto richiama l’Allegato 6 “Condizioni di assicurazione” non disciplina i servizi a pagamento indicati, si chiarisce che le relative basi d’asta sono riportate nell’Allegato 3 “Basi d’asta e quantità stimate”.

Gli importi ivi indicati costituiscono le basi d’asta unitarie e rappresentano gli importi massimi rispetto ai quali il Concorrente dovrà formulare l’offerta economica per i servizi di presa e riconsegna a domicilio, telematica e car sharing aziendale. Per i servizi di telematica e car sharing aziendale resta ferma la specifica modalità di quotazione prevista nel medesimo Allegato 3.

69) Domanda

CAPITOLATO TECNICO- APPENDICE A

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI

Per i modelli di seguito identificati :

LOTTO 2 - Segmento B Mild Hybrid: Berlina - 2.1 - B-SUV - 2.2

LOTTO 4 - Segmento B Full Electric: B-SUV - 4.2

Si richiede di accettare la proposta di modello anche con solo clima manuale

Risposta

Non si conferma. Restano ferme le previsioni di gara.

70) Domanda

Art. 10 Garanzia Provvisoria

Si chiede di chiarire se sia necessario prevedere all’interno della cauzione provvisoria l’impegno del garante a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

Risposta

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, non anche dall'impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

71) Domanda

Capitolato Tecnico

2.13 Centri Multiservizio

"Si chiede di confermare se, ai fini della qualificazione come "Centro multiservizio", sia necessario che tutte le prestazioni richieste (manutenzione, carrozzeria e pneumatici) siano erogate direttamente dal centro oppure se sia sufficiente che il centro sia in grado di garantirne l'esecuzione presso la medesima sede operativa anche mediante accordi con fornitori terzi convenzionati."

Risposta

Si chiarisce che, ai fini della qualificazione come "Centro multiservizio", non rileva che le prestazioni siano eseguite direttamente dal Centro o mediante soggetti terzi convenzionati. È tuttavia necessario che il Centro assicuri, presso un'unica sede operativa, l'esecuzione integrata di tutte le prestazioni richieste, ossia manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni di carrozzeria e attività relative agli pneumatici, garantendo la presa in carico unitaria del veicolo.

72) Domanda

Art. 2.15 Capitolato Tecnico – Normale usura:

In merito alla tabella riportata all'art. 2.15, dato che non risultano disciplinati i danni inferiori ai 10 cm e non rimovibili con lucidatura meccanica, si chiede di:

- voler aggiungere tra le "normali usure" il seguente punto: "Piccoli graffi lunghi fino a 2cm (Non rimovibili con lucidatura meccanica).
- modificare all'interno dei "Danni" il punto inerente ai graffi più lunghi di 10cm modificando la dimensione a 2cm.

Quanto sopra risulta necessario al fine di poter coprire tutte le casistiche possibili, in alternativa il noleggiatore dovrebbe prendere in carico i danni inferiori a 10cm non rimovibili con lucidatura meccanica, con impatto sui canoni di gara per il rischio intrinseco di danno non rifatturabile all'Amministrazione.

Risposta

Non si conferma. Restano ferme le previsioni della documentazione di gara.

73) Domanda

Patto d'integrità:

"Il Fornitore, la Consip e le Amministrazioni si impegnano a rispettare nonché a far rispettare al rispettivo

personale, ai collaboratori e, per quanto riguarda il Fornitore, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliarie, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza".

"il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi, con conseguente comunicazione a Consip dell'avvenuta risoluzione del predetto contratto".

Chiarimento:

In merito a quanto indicato all'interno del Patto d'integrità, si chiede di confermare che tale articolo verrà applicato solo in caso di subappalto, ossia la creazione di contratti specificatamente stipulati (ad hoc) per l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto della presente procedura tra la presente società di noleggio e le singole Amministrazioni.

Ciò in quanto, la presente società di noleggio – al momento della presentazione dell'offerta per la presente procedura – prevede contratti già attivi con i nostri fornitori (subcontraenti) all'interno dei quali sono già previste clausole per il rispetto della normativa anti-corruzione e del D.lgs.231/2001. Tali contratti sono, infatti, destinati ad essere utilizzati nei confronti di tutti i clienti del noleggiatore.

Per quanto sopra, dunque, non risulta possibile inserire le specifiche clausole indicate nel Patto d'integrità in quanto i suddetti contratti risultano già sottoscritti al momento della partecipazione alla gara.

Si conferma, in ogni caso, che all'interno dei contratti con i nostri fornitori è richiesto, tra le altre, il rispetto della normativa anti-corruzione e del D.Lgs 231/2001, pertanto, si chiede di confermare che si intende adempiuta la richiesta presente nel Patto d'integrità.

Risposta

Non si conferma. Le previsioni richiamate del Patto di Integrità trovano applicazione nei confronti dei soggetti espressamente ivi indicati, inclusi i subappaltatori e i subcontraenti, secondo quanto previsto dal medesimo Patto.

Pertanto, la relativa disciplina non è limitata ai soli contratti di subappalto.

Resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara in ordine agli obblighi del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori e subcontraenti e all'inserimento nei relativi contratti delle clausole previste dal Patto di Integrità.

74) Domanda

Art. 8 Capitolato d'oneri + art. 29.19 Schema di Accordo Quadro – Clausole revisioni prezzi:

"I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice".

“Ai sensi dell’art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del precedente comma 18 del presente articolo, è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto negli artt. 8 e 14 dell’allegato II.2-bis) del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60 co. 2”.

Chiarimento:

in merito a quanto sopra indicato, si segnala che non risulta possibile inserire una simile clausola all’interno di tutti i contratti coi fornitori, giacché il mercato del noleggio è molto particolare in quanto non esistono contratti con fornitori esclusivamente dedicati alle commesse pubbliche dove sussiste un obbligo di adeguamento dei prezzi. Per tale motivo, si chiede di eliminare la richiesta sopra riportata.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara in materia di revisione dei prezzi nei contratti di subappalto e nei subcontratti, in conformità all’art. 119, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023.

75) Domanda

Art. 7.5 lettera g) Schema di Accordo Quadro:

“Il Fornitore si impegna espressamente a non opporre a Consip e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi”.

Chiarimento:

in merito al punto sopra riportato, si chiede di meglio precisare il perimetro di applicazione.

Ciò in quanto lo spettro della norma – così scritto - risulta talmente ampio da non lasciare possibilità agli aggiudicatari di avanzare ad esempio pretese nel caso di danni cagionati dall’Amministrazione all’appaltatore stesso.

Risposta

Si precisa che la previsione richiamata deve essere interpretata nel contesto delle obbligazioni disciplinate dall’Accordo Quadro e non comporta una rinuncia generalizzata del Fornitore all’esercizio dei diritti e delle tutele allo stesso riconosciuti dalla normativa vigente e dalla documentazione contrattuale. Restano ferme le previsioni della documentazione di gara.

76) Domanda

Art. 3.8 Capitolato Tecnico – Servizio Car Sharing:

“Il servizio dovrà essere supportato da una piattaforma digitale, accessibile mediante portale web e applicazione mobile, che consenta almeno: la gestione, da parte dell’Amministrazione, delle abilitazioni e delle regole di utilizzo”.

Chiarimento:

in merito alla richiesta sopra riportata, si chiede di meglio precisare cosa si debba intendere per “abilitazioni e regole di utilizzo”.

Risposta

Per “abilitazioni” si intende la possibilità per l’Amministrazione di individuare e gestire gli utenti autorizzati ad accedere al servizio di car sharing e a utilizzare i veicoli interessati.

Per “regole di utilizzo” si intendono le condizioni operative configurabili dall’Amministrazione per disciplinare l’accesso e l’impiego dei veicoli, quali, a titolo esemplificativo, l’associazione degli utenti ai veicoli, i periodi o gli intervalli temporali di utilizzo e le modalità di prenotazione.

Tali elementi saranno definiti dall’Amministrazione in fase di configurazione e attivazione del servizio e potranno essere successivamente aggiornati, come previsto dal par. 3.8 del Capitolato Tecnico.

77) Domanda

Art. 3.8 Capitolato Tecnico – Servizio Car Sharing:

In merito al servizio Car Sharing si chiede se sia possibile erogare i servizi sia da un’Infrastruttura On Premise, sia su un’Infrastruttura Cloud.

Relativamente all’opzione On Premise si chiede se sia ugualmente obbligatorio il Certificato di qualificazione nel Catalogo delle Infrastrutture digitali e dei Servizi cloud ed eventualmente di quale tipo di Certificazione si debba parlare.

Relativamente all’opzione Infrastruttura Cloud si chiede se sia sufficiente la qualifica del Cloud Provider IaaS. Si chiede, inoltre, se l’avvio formale da parte del fornitore del processo di qualifica presso ACN può essere considerato sufficiente ai fini del requisito.

Risposta

Si conferma che il servizio può essere erogato mediante una soluzione **on premise, cloud o mista**.

Qualora la soluzione utilizzi, in tutto o in parte, servizi cloud, questi dovranno essere qualificati e presenti nel Catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud dell’ACN, con indicazione del livello di qualificazione ottenuto (**QC1, QC2, QC3 o QC4**).

In particolare, qualora la soluzione software sia erogata come servizio SaaS, dovrà risultare qualificato lo specifico servizio SaaS offerto, non essendo sufficiente la qualificazione della sola infrastruttura cloud sottostante.

La qualificazione ACN non è richiesta per le soluzioni interamente installate ed erogate on premise che non utilizzino servizi cloud.

Le qualificazioni richieste dovranno essere valide alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed essere mantenute per tutta la durata contrattuale. Il mero avvio del procedimento di qualificazione non è sufficiente.

Ai fini della comprova, il Concorrente dovrà indicare gli elementi necessari alla relativa verifica nel Catalogo ACN, tra cui la denominazione commerciale e l’ID della scheda.

78) Domanda

Art. 3.1 Capitolato Tecnico – Veicolo sostitutivo di livello superiore:

“Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura e, a fronte di tale servizio, l’Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento, per tutta la durata contrattuale, del relativo importo mensile:

- 30,00 € per il Lotto 1;
- 45,00 € per i restanti Lotti”.

Chiarimento:

in merito alla richiesta sopra riportata, si chiede di confermare che gli importi di 30€ e 45€ si debbano intendere come costo dell'upgrade e non come costo del servizio, a cui andare a sottrarre il costo della Sostitutiva Categoria inferiore.

Risposta

Posto che il quesito non è chiaro, si specifica che gli importi mensili di euro 30,00 per il Lotto 1 e di euro 45,00 per i restanti Lotti costituiscono il costo del servizio di veicolo sostitutivo di livello superiore, consistente, nei casi e alle condizioni disciplinati dal Capitolato Tecnico, nella messa a disposizione di un veicolo del medesimo segmento commerciale del veicolo sostituito.

79) Domanda

Art. 6bis Schema di AQ – Quinto d’obbligo:

“Le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del Contratto di fornitura, possono, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”.

Chiarimento:

in merito a quanto sopra riportato, si chiede di confermare che per “condizioni originarie” si possa intendere che sia possibile tenere conto anche della possibilità di Revisione Prezzi come indicata.

Risposta

Si conferma che, anche in caso di variazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di revisione dei prezzi prevista dalla documentazione di gara, al ricorrere dei relativi presupposti e secondo le modalità ivi stabilite.

80) Domanda

Art. 24 Schema di AQ – Sostituzione veicoli e fuori produzione:

In merito a quanto indicato all’art. 24 si chiede di confermare che qualora l'operazione di sostituzione veicoli non risultasse economicamente sostenibile per il noleggiatore, quest’ultimo potrà non proporre un nuovo veicolo.

Risposta

Non si conferma. Come previsto dall’art. 24 dello Schema di Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto a garantire, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, la disponibilità dei veicoli oggetto della fornitura e/o di quelli

eventualmente proposti in sostituzione.

81) Domanda

Art. 2.4 Capitolato Tecnico – Oli lubrificanti:

“Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati grassi ed oli lubrificanti conformi ai criteri ecologici del DM del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021”.

Chiarimento:

Vengono utilizzati oli previsti dal costruttore del veicolo. A margine dell'intervento, se necessario, possiamo richiedere le specifiche del prodotto utilizzato.

L'olio usato rispetterà le indicazioni di viscosità previste dal costruttore nelle specifiche tecniche del veicolo. In ogni caso faranno fede le fatture dei Centri Assistenza riportanti viscosità e marca dell'olio utilizzato. Non sono previste ulteriori documentazioni. Si chiede di confermare.

Risposta

Non si conferma. Restano ferme le previsioni di gara.

82) Domanda

ID 2995_Capitolato d'oneri art. 15 – si prega di verificare il seguente refuso Allegato 8 - “Riferimenti documentali”. Si fa riferimento all'allegato 8 che però è il ID 2995_All. 8 - Facsimile dichiarazione Centri di Servizio.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 5.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
(Dott. Gianandrea Greco)